



Mantova, lì 10 Dicembre 2013  
Circolare N. 47/2013

### Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

## IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

Con l'avvicinarsi del periodo natalizio ritorna di attualità il tema del trattamento fiscale degli omaggi che, in questa ricorrenza si è soliti erogare a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.

Dal punto di vista della deducibilità possiamo avere:

- ➔ Beni interamente deducibili se di valore **NON superiore** ad € 50,00 comprensivo dell'IVA indetraibile (spese di rappresentanza interamente deducibili);
- ➔ Beni soggetti al generale limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.08 se di valore **superiore** ad € 50,00

Per verificare il limite di costo deducibile occorre tenere in considerazione l'effetto dell'Iva indetraibile, pertanto occorre che l'imponibile non superi i seguenti limiti:

| aliquota Iva propria del bene | Imponibile massimo |
|-------------------------------|--------------------|
| 22%                           | € 40,98            |
| 10%                           | € 45,45            |
| 4%                            | € 48,08            |

### Limiti di deducibilità previsti dal D.M. 19.11.2008

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| nel limite del 1,3%   | fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;   | <b>N.B.</b> La parte di spesa eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile. |
| nel limite dello 0,5% | per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica; |  |
| nel limite dello 0,1% | per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;                           |  |

### Sotto il profilo Iva:

- gli omaggi di beni di valore imponibile inferiore ad € 25,82 hanno IVA detraibile;

- quelli di valore superiore a € 25,82 hanno IVA totalmente indetraibile.

Lo sdoppiamento del limite previsto, rispettivamente:

- ai fini del reddito (€ 50,00)

- ed ai fini Iva (€ 25,82),

rende necessario prestare particolare attenzione alle diverse situazioni che in concreto si possono verificare, soprattutto per effetto generato dall'Iva indetraibile, che come è noto **va ad incrementare il costo dell'omaggio** ai fini delle imposte dirette.

Studio Mantovani & Associati s.s.  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovanieassociati.it](mailto:stumant@mantovanieassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001  
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

### Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Sega D.ssa Barbara


**ESEMPIO: Iva indetraibile / costo soggetto alle limitazioni del D.M. 19.11.08**

Un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene del costo € 42,00 + Iva 22% (€ 9,24): poiché l'imponibile è superiore ad € 25,82, l'imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo.

A questo punto il costo complessivo del bene (€ 51,24) risulta superiore al limite di € 50,00 e, quindi, **la sua deducibilità andrà verificata in base ai limiti previsti dal D.M. 19.11.08.**

**ESEMPIO: Iva indetraibile / costo deducibile**

Un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene di valore unitario pari ad € 40,00 + Iva 22% (€ 8,80): poiché l'imponibile è superiore ad € 25,82, l'IVA è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo.

Essendo però il costo unitario del bene comprensivo di Iva inferiore ad € 50,00 (€ 40,00 + € 8,80 = € 48,80) potrà essere considerato **un omaggio interamente deducibile.**

**ESEMPIO: Iva detraibile / costo deducibile**

Un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene di valore unitario pari ad € 25,00 + Iva 22% (€ 5,50): poiché l'imponibile è inferiore ad € 25,82, l'IVA è interamente detraibile;

essendo poi il costo unitario del bene inferiore ad € 50,00 (€ 25,00) potrà essere considerato **un omaggio interamente deducibile.**

## Cesto natalizio

Relativamente agli omaggi occorre ricordare che la deducibilità dell'Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di costo unitario inferiore a Euro 25,82.

Qualora l'omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un'unica confezione regalo (*es: il cesto natalizio*), per la verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell'Iva **si deve considerare il costo unitario nel suo complesso**, anziché quello dei singoli componenti.

**Omaggi a dipendenti dell'impresa o del professionista:** il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "**spese per prestazioni di lavoro dipendente**" e non nelle spese per omaggi;

pertanto, **tali costi sono interamente deducibili** dal reddito d'impresa.

*Ciò a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.*

Tuttavia va rilevato che, come chiarito dalla C.M. 59/E del 22/10/2008, in riferimento alle erogazioni liberali, ai sensi dell'art. 51 c. 3 TUIR le erogazioni in natura (*sotto forma di beni e servizi*) sono tassabili in capo al dipendente se superano l'importo di € 258,23 complessivo nel periodo d'imposta.

**L'IVA è indetraibile** (tabella pag. 3).



## Conseguenze Iva e adempimenti relativi ai beni destinati ad omaggio

### ⇒ Beni che NON formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa

La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa è sempre irrilevante ai fini dell'Iva.

Trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita.

L'unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare come causale del trasporto ("cessione gratuita" oppure "omaggio").

Si riporta di seguito una tavola sinottica che riassume la disciplina più frequentemente applicata, e cioè quella degli omaggi di **beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa**.

| SOGGETTI                             | TIPOLOGIA  | IMPOSTE DIRETTE  | IVA   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Da impresa<br>a<br>Clienti/Fornitori | Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82                        | Spese per omaggi interamente deducibili  | <b>Acquisto:</b> Iva detraibile<br><b>Cessione:</b> Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72    |
|                                      | Beni di costo unitario superiore € 25,82 ma inferiore o pari a € 50,00   | Spese per omaggi interamente deducibili  | <b>Acquisto:</b> Iva indetraibile<br><b>Cessione:</b> Fuori campo art. 2, co. 2, n.4) DPR n.633/72    |
|                                      | Beni di costo unitario superiore a € 50,00                               | Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19.11.08 (art.108 co. 2 Tuir)  | (C.M. n.188/E/98 sez. Iva quesito 2)  |
| Da impresa<br>a<br>Dipendenti        | Qualunque bene   | Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili  | <b>Acquisto:</b> Iva indetraibile<br><b>Cessione:</b> Fuori campo art.2 co. 2 n. 4) DPR n.633/72      |
| Da professionisti<br>a<br>Chiunque   | Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82                        | Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54, co. 5, DPR n. 917/86) | <b>Acquisto:</b> Iva detraibile<br><b>Cessione:</b> Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n.633/72 |
|                                      | Beni di costo unitario superiore a € 25,82 ma inferiore o pari a € 50,00 |  | <b>Acquisto:</b> Iva indetraibile   |
|                                      | Beni di costo unitario superiore a € 50,00                               |  | <b>Cessione:</b> Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n.633/72                                    |



**⇒ Beni che formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa**

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda e/o i beni che l'azienda commercializza.

- dal momento che all'atto dell'acquisto/produzione non si è in grado di stabilire la loro esatta destinazione e, quasi sempre, vengono gestiti come costi inerenti all'attività aziendale dedotti interamente ai fini dei redditi e interamente detraibili ai fini Iva,

**la loro cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva** sulla base del valore normale del bene stesso;

- spetterà comunque all'azienda erogante decidere (*ragioni di "eleganza" lo sconsigliano*) se esercitare o meno la rivalsa IVA nei confronti del soggetto omaggiato.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

*Dr. Sergio Mantovani*

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)